



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/9 DEL 30.07.2020

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. u-bis). Contributi per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979. Revisione dei criteri di ammissibilità, valutazione e rendicontazione dei contributi.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport informa che, tra gli interventi finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della Sardegna, la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, prevede all'art. 21, comma 1, lett. u-bis) contributi annuali per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private presenti sul territorio regionale.

L'Assessore ricorda che la Regione riconosce le biblioteche quale servizio primario alla comunità per l'accesso alla conoscenza e all'informazione, e a questo fine sostiene e promuove il funzionamento delle biblioteche private che svolgono una funzione di pubblico servizio, garantendo servizi efficienti e adeguati rivolti ai cittadini. Le biblioteche degli organismi culturali privati e degli enti ecclesiastici sono spesso depositarie di patrimoni documentari significativi sia per il valore bibliologico sia per la specificità delle raccolte che contribuiscono anche alla ricostruzione della storia culturale e intellettuale della Sardegna.

Per consentire una più ampia fruizione di questo patrimonio, è stata in questi anni incentivata l'integrazione delle biblioteche private nei sistemi di cooperazione bibliotecaria, che ha favorito il miglioramento dei servizi destinati alla comunità, in linea con gli standard nazionali ed internazionali.

L'Assessore rammenta che i requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazione dei contributi per questa linea d'intervento sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/15 del 9.10.2007 e, successivamente, con Decreto assessoriale n. 8 del 4 ottobre 2018, è stata introdotta una parziale rimodulazione dei criteri.

Fino all'anno 2018 l'erogazione delle risorse è avvenuta per il tramite degli enti locali, in quanto l'intervento era normato dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 14/2006. La legge regionale n. 48 del 28.12.2018, art. 11, comma 87, ha abrogato la lettera g) e disciplinato l'intervento tra quelli del comma 1, alla lett. u-bis), prevedendo l'erogazione diretta della Regione ai beneficiari.



L'Assessore evidenzia che si rende, quindi, necessaria una revisione generale dei criteri di assegnazione dei contributi, sia per attualizzarli alle mutate condizioni dei servizi bibliotecari, sia per adeguare le procedure alle vigenti normative.

L'Assessore precisa che, oltre a prevedere una serie di requisiti minimi amministrativi e biblioteconomici, i criteri si articolano su tre aree di valutazione alle quali sono attribuite quote percentuali del budget a disposizione per il calcolo dell'importo del contributo, in base ai valori indicati di seguito:

- Area A. Qualità delle raccolte documentarie: 40%;
- Area B. Qualità dei servizi al pubblico: 45%;
- Area C. Stanziamento proprio: 15%.

Ciascuna area è suddivisa in criteri di valutazione ai quali corrispondono fasce di punteggio predefinite e corrispondenti a valori numerici rilevabili dai dati del Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture, riferiti all'anno precedente e trasmessi dai soggetti richiedenti.

L'importo dei singoli contributi è calcolato in misura proporzionale ai punteggi ottenuti per le singole aree di valutazione.

L'Assessore precisa che il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato di norma al 15 aprile di ogni anno, per l'annualità 2020 è fissato al 15 settembre.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone, quindi, alla Giunta regionale l'approvazione della revisione dei requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione e di rendicontazione dei contributi per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. u-bis), così come illustrati nell'allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore fa presente che le relative risorse sono allocate sul capitolo SC03.5060 con uno stanziamento di euro 100.000.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 39/9
DEL 30.07.2020

di approvare la revisione dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione e di rendicontazione dei contributi per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private, di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. u-bis), così come definito nell'allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda